

N° di Repertorio

N° di Raccolta

**CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE, CON APPLICAZIONE DEI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI AI SENSI DELL'ART. 34 D.LGS.
N.50/2016, E LA GESTIONE DEL BAR/CAFFETTERIA PRESSO I
LOCALI POSTI ALL'INTERNO DEL POLO DIDATTICO LE
PIAGGE E DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E
MANAGEMENT A PISA - CIG: 9054224602**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ (_____), il giorno ____ (____)
nel mese di _____, presso la sede legale dell'Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in Firenze, Viale Gramsci n.
36, davanti a me, Dr. Claudio Papini, nella mia qualità di Ufficiale Rogante
per i contratti stipulati dall'Azienda, a ciò autorizzato con Provvedimento del
Direttore n. 118 del 5/03/2019 esecutivo ai sensi e per gli effetti di Legge;

SONO COMPARSI

- L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito
denominata "Azienda", "Amministrazione", "Stazione Appaltante"), con sede
in Viale Gramsci, 36, Firenze - C.F. 94164020482 - rappresentata dal Dr.
Enrico Carpitelli, nato a Castelfiorentino (FI) il 9/09/1965 e domiciliato per la
carica presso la sede dell'Azienda stessa, il quale interviene in qualità di
Dirigente ad interim dell'Area Ristorazione dell'Azienda, giusto
Provvedimento del Direttore n. 33 del 25/3/2022, autorizzato ad impegnare

legalmente e formalmente l'Azienda medesima per il presente atto, in virtù del regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con Delibera n.244 del 4/3/2019;

E

- La Cimas s.r.l. (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Roma, Piazzale del Verano n. 21, C.F./P.I. 00880590419, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma, rappresentata dal Sig. Denis Sansuini, nato a Fano (PU) il 12/11/1976 e domiciliato per il presente atto presso la sede dell’Operatore Economico, nella sua qualità di Amministratore Unico, autorizzato a rappresentare legalmente la Società come risulta dall’apposita visura camerale conservata agli atti dell’Ufficio.

Io Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale e poteri di firma dei comparenti, i quali d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano alla presenza di testimoni.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 47 del 21/01/2022 è stata avviata, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, una procedura aperta sopra soglia per l'affidamento del “Servizio di ristorazione, con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n.50/2016 e la gestione del bar/caffetteria presso i locali posti all’interno del Polo Didattico Le Piagge e del Dipartimento di Economia e Management a Pisa”, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, co.3 del D.Lgs. citato (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);

- che con la suddetta Determinazione sono stati approvati l’Avviso di gara, il

Capitolato Speciale di Appalto e suoi allegati, il Disciplinare di Gara e tutti gli altri atti della procedura;

- che con Provvedimento del Direttore n. 52 del 11/05/2022 è stata nominata la Commissione di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 245 del 26/04/2022 è stato approvato l'elenco degli ammessi e degli esclusi alla procedura di gara, nonché i verbali dell'Ufficio di gara;

- che con Determinazione dirigenziale n. 547 del 13/09/2022 sono stati approvati i Verbali delle operazioni della Commissione di gara redatti rispettivamente in data:

- 21/04/2022, n. repertorio 667, n. raccolta 1754

- 31/05/2022, n. raccolta 1772

- 31/05/2022, n. repertorio 673, n. raccolta 1774

- 08/07/2022, n. repertorio 677, n. raccolta 1788

e, in conformità alla proposta di aggiudicazione comunicata dal Responsabile Unico del Procedimento, si è disposta l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi all'Operatore Economico;

- che prima dell'aggiudicazione sono stati esperiti, a carico dell'Aggiudicatario, i controlli relativi al possesso dei requisiti generali e speciali ai sensi degli artt. 80 ed 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con esito regolare, come risulta dalla proposta di aggiudicazione del RUP e, quindi, l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016;

- che il Dirigente Dr. Enrico Carpitelli dichiara l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art.

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché ai sensi dell'art. 26 della L. n.488/1999 e s.m.i. l'assenza di Convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi come risulta dall'attestazione del RUP prot. 114/22;

- che è stata acquisita in data 8/9/2022, protocollo PR_RMUTG_0330391_20220908, attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, co. 2 del D.L. 76/2020;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva dell'aggiudicatario ai fini della stipula del presente contratto;

- che è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) favorevole per l'Operatore Economico sopradetto;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Dr. Enrico Carpitelli dà atto che il presente contratto viene stipulato trascorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che in data 18/10/2022 l'Azienda ha ricevuto formale comunicazione dall'Università di Pisa, proprietaria dei locali interessati dal servizio di cui al presente contratto, con cui informa che il bar con annessa cucina presso il Dipartimento di Economia e Management, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria in corso di esecuzione non potrà essere messo a disposizione ai fini dell'espletamento del servizio in parola prima del mese di settembre 2023;

- che in ragione di tale evento, determinatosi successivamente all'aggiudicazione della procedura di gara in esame e non imputabile a fatto delle Parti e a seguito di verifiche effettuate in contraddittorio tra le Parti medesime è stata accertata la possibilità di dare avvio da subito all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto limitatamente al bar ubicato presso il Polo Le Piagge, previa esecuzione a spese dell'Università di Pisa di interventi di adeguamento funzionali a rendere tali locali idonei alla modalità di gestione parziale di cui sopra e rimandando quella relativa alla struttura del Dipartimento di Economia e Management al momento in cui i locali saranno resi disponibili dall'Università di Pisa;
- che alla data odierna sussiste l'esigenza di avviare l'esecuzione del contratto ancorché limitata alla sola struttura a tale momento disponibile, stante la necessità di avviare quanto prima l'esecuzione del servizio all'utenza studentesca e alle altre categorie di utenti autorizzati che frequentano la sede didattica in parola;
- che le Parti hanno pertanto convenuto di procedere con la consegna parziale dell'appalto di cui trattasi;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma pubblico-amministrativa in modalità elettronica e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona del Dirigente Dr. Enrico Carpitelli, affida alla Società Cimas s.r.l. che nella persona del Sig. Denis Sansuini si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire ed a far eseguire a perfetta regola d'arte il "Servizio di ristorazione, con applicazione dei criteri ambientali minimi ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n.50/2016, e la gestione del bar/caffetteria presso i locali posti all'interno del Polo Didattico Le Piagge e del Dipartimento di Economia e Management a Pisa".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale d'Appalto e rispettivi allegati (di seguito indicato come "Capitolato") che, firmato digitalmente dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nell'Offerta tecnica così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico START che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso;
- nell'Offerta economica e Dettaglio economico presentati in sede di gara sul Sistema telematico START che si considerano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati alla stesso.

A parziale deroga delle condizioni fissate dal Capitolato speciale di appalto le Parti si danno reciprocamente atto che, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, è possibile dare avvio da subito all'esecuzione del servizio limitatamente al bar ubicato presso il Polo Le Piagge, stante la non disponibilità dell'altra struttura interessata da servizio – il bar con annessa

cucina presso il Dipartimento di Economia e Management - , in cui sono in corso lavori di manutenzione straordinaria a cura dell'ente proprietario - Università di Pisa - come da comunicazione di quest'ultima resa all'Azienda in data 18/10/2022. In ragione dello stato di fatto sopra illustrato le Parti convengono di procedere con la consegna parziale dell'appalto limitatamente alla struttura ad oggi disponibile presso il Polo Le Piagge, rimandando la consegna definitiva al momento in cui l'Università di Pisa avrà comunicato all'Azienda la fine dei lavori presso la struttura del Dipartimento di Economia e Management, a cui farà seguito la sottoscrizione del verbale di consegna definitiva dell'appalto di cui all'articolo 13 del Capitolato speciale di appalto.

Art. 2 (Durata del Contratto)

In conseguenza della consegna parziale concordata tra le Parti la durata massima del contratto di mesi 12 (dodici) prevista dal Capitolato speciale di appalto decorrenza dalla data di avvio del servizio come determinata nel verbale di consegna definitivo di cui all' precedente articolo 1, ultimo comma, fermo restando quanto previsto all'articolo seguente.

L'esecuzione del servizio in modalità parziale limitata al Bar del Polo Le Piagge, pur non concorrendo a determinare la durata del contratto, deve essere svolta agli stessi patti e condizioni come individuati nel precedente articolo 1, comma 2, in quanto compatibili con tale modalità esecutiva.

A tal riguardo l'Operatore economico ha predisposto una specifica Relazione tecnica recante la descrizione delle modalità di esecuzione parziale del servizio, recepita dalla Stazione Appaltante con Determinazione dirigenziale n. del e che si considera parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso.

L'Azienda prima della scadenza contrattuale ~~di cui sopra~~ potrà avvalersi dell'opzione di prosecuzione dell'appalto per un ulteriore periodo di mesi 6 (sei) agli stessi patti e condizioni del contratto in essere.

Art. 3 (Corrispettivo contrattuale)

Il corrispettivo contrattuale massimo, riferito e rapportato alla durata di dodici mesi oltre all'opzione di prosecuzione prevista dall'articolo due, è fissato in Euro 1.012.306,68 (Euro umilionedocimilatrecentoseimila/68) oltre IVA nei termini di legge, in base ai prezzi risultanti dal Dettaglio Economico presentato sul sistema START dall'Operatore Economico, e così riportati:

- Pasto intero Euro 5,17 IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 1 Euro 4,47 IVA esclusa;
- Pasto ridotto di tipo 2 Euro 4,89 IVA esclusa.

Qualora il corrispettivo massimo venga raggiunto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale, il contratto avrà termine anticipato al raggiungimento di tale importo. Le parti devono costantemente monitorare l'andamento dei pasti erogati e del corrispettivo raggiunto, al fine di una effettiva conoscenza dei termini finali del contratto stesso e consentire all'Azienda di programmare per tempo eventuali procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio di cui trattasi. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato, remunera tutte le attività poste in essere dall'Aggiudicatario per svolgere l'appalto in oggetto e quelle contenute nell'offerta tecnica presentata dallo stesso.

Art. 4 (Modifica di contratto)

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si

applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.50/2016. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal citato art. 106 del D.Lgs. n.50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi del comma 12 del predetto art. 106.

Art. 5 (Gestione digitale del contratto)

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC. Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Operatore Economico: cimassrl@legalmail.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 6 (Fatturazione e pagamenti)

La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza mensile dopo che il Direttore dell'esecuzione abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e rispetto all'ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui

al successivo articolo 8

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modifiche nella Legge n. 96 del 21 giugno 2017 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

Nell'ambito della fattura dovranno essere espressamente e separatamente menzionati il riferimento al contratto in oggetto e il CIG n. 9054224602.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze, dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Pisa: Codice univoco ufficio: LUB6UB; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_PI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, l'Operatore Economico e il subappaltatore, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovranno operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della

prestazione l'Operatore Economico e il subappaltatore dovranno riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm. e ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra disposto, dopo l'accertamento di regolare esecuzione da parte del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, sarà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016. La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Operatore Economico e degli eventuali subappaltatori, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell'Appaltatore che è obbligato a trasmettere, con le modalità di cui al presente articolo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato nel modello tracciabilità dei flussi finanziari conservato in atti o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Denis Sansuini esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a quando questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136. L'Operatore Economico si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n.136/2010. L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda e alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (Subappaltatore/Subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'Appaltatore prende atto del seguente codice identificativo gara CIG n. 9054224602. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti correnti indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Art. 8 (Verifica di conformità e Attestazione di regolare esecuzione)

Il Sig. Pietro Polato, dipendente aziendale, è nominato Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.50/2016.

Per la verifica di conformità si applica quanto stabilito agli articoli 27, 28 e 29 del Capitolato.

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità/regolare esecuzione, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP in conformità a quanto previsto dal Codice dei contratti

Art. 9 (Subappalto, subcontraenti e cessione del contratto)

Il subappalto è ammesso per le prestazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Operatore Economico quali: servizio di trasporto pasti e pulizie, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 31 del Capitolato speciale di appalto.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Operatore economico, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e ss. mm. ii. ed è tenuto a depositare 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative prestazioni il contratto di subappalto e la certificazione attestante il

possesso dei requisiti di qualificazione prescritti e di assenza dei motivi di esclusione dettati all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 10 (Cessione del credito)

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente CIG n. 9054224602. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

La notifica all'Azienda dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Art. 11 (Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti. L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni. Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Azienda di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

Art. 12 (Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Amministrazione n. 10 del 4/3/2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato e reso disponibile sul sito aziendale

www.dsu.toscana, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 13 (Penali e risoluzione del contratto)

L'erogazione del servizio mensa comprensivo di tutte le prestazioni poste a carico dell'Appaltatore deve essere effettuata con continuità, fatte salve le chiusure previste nel Capitolato.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, saranno applicate dalla Stazione appaltante penali, in relazione alla gravità delle inadempienze.

Le penalità che la Stazione appaltante si riserva di applicare sono le seguenti:

- Euro 1.000,00 per ogni mancato giorno di apertura;
- Euro 500,00 per ogni mancato adempimento rispetto alle prescrizioni di Capitolato o a quanto indicato nell'Offerta tecnica, salvo il caso in cui è prevista una specifica sanzione *ad hoc*;
- Euro 400,00 per ogni giorno di sciopero a cui sia mancato il preavviso di cui all'articolo 18 del Capitolato;
- Euro 260,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie rilevate e contestate per iscritto come specificato agli articoli 27. 28 e 29

del Capitolato;

- Euro 260,00 per ogni mancata conformità dei prodotti alimentari e non alimentari rilevata durante tutto il ciclo di produzione;
- Euro 250,00 per ogni mancata presenza di prodotti a produzione biologica, DOP, IGP, STG o da acquacoltura biologica dichiarati nel menù o per mancato rispetto del minimo richiesto o di quanto dichiarato in sede di offerta relativamente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM);
- Euro 250,00 per ogni giorno in cui sia riscontrato il mancato rispetto dell'organizzazione offerta in sede di gara, con riguardo all'organico presente e alle modalità organizzative e di gestione del servizio;
- Euro 230,00 per mancato rispetto delle modalità di accesso di cui all'articolo 14 del Capitolato, oltre alla rivalsa dell'Azienda stessa per l'eventuale danno economico procurato;
- Euro 200,00 per ogni caso di mancato rispetto del menù;
- Euro 150,00 per accertato utilizzo improprio dell'*hardware* e *software* messi a disposizione dall'Azienda per l'esecuzione del servizio;
- Euro 100,00 per ogni caso di mancato rispetto dei prezzi del Listino dei prodotti bar/caffetteria;
- Euro 50,00 per ogni intervento di ripristino dell'*hardware* e/o del *software* messo a disposizione dell'Azienda, oltre al risarcimento integrale dei danni eventualmente arrecati ai beni suddetti.

In caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni contrattuali che configuri un inadempimento non espressamente previsto al comma 3, sarà applicata a carico dell'Aggiudicatario una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui la mancata apertura anche di una sola delle due strutture interessate dal servizio si protragga oltre il quinto giorno consecutivo l'Azienda si riserva di risolvere il contratto.

Le penali sopra indicate non sono applicabili qualora non siano imputabili all'Appaltatore e tale circostanza sia dimostrata dallo stesso.

Prima di applicare la penale, l'Azienda comunicherà all'Appaltatore l'avvio del procedimento tramite PEC; l'Appaltatore entro 5 (cinque) giorni potrà inviare le proprie controdeduzioni e qualora queste ultime non vengano accolte, l'Azienda applicherà la penale decurtandola dalle competenze dell'Appaltatore, operando detrazioni sulle fatture emesse da questo o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 14 che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti la validità e fondatezza delle controdeduzioni presentate dall'Appaltatore, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.

Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, invita questo a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso inutilmente il quale il contratto si considera risolto di diritto.

Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP ha la facoltà di avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per la risoluzione del contratto.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita del servizio, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016. Nei casi in cui l'Amministrazione rilevi gravi o reiterate inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto, l'Amministrazione invita il contraente a conformarsi ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- per mancata apertura anche di una delle due strutture interessate dal servizio per più di cinque giorni consecutivi;
- per impiego di personale non dipendente dell'Appaltatore;
- per reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione delle strutture affidate all'Operatore Economico;
- per casi accertati di tossinfezioni alimentare;
- per ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi;
- per utilizzo fraudolento del sistema di rilevazione degli accessi;
- per violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- in caso di comminazione di sanzioni per un importo pari al 10% dell'importo dell'appalto;
- nel caso in cui siano contestate ed accertate inadempienze, nella misura di n.

10 (dieci) anche non consecutive nel corso della durata contrattuale, che hanno originato l'applicazione delle penali di cui al presente articolo;

- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n.

136/2010;

- in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda;

- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;

- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

- l'Azienda procederà in tutto o in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo articolo 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni da parte dell'Appaltatore. L'incameramento della cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a mezzo PEC.

Art. 14 (Garanzia definitiva e coperture assicurative)

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza assicurativa n. 1906857 del 20/09/2022, con la quale l'Elba Assicurazioni S.p.A – Agenzia di Pesaro si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse

dell'Appaltatore stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 40.492,27 (Euro quarantamilaquattrocentonovantadue/27). L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 e di un ulteriore 20 % per il possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 e di un ulteriore 15 % per il possesso della certificazione ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Le suddette certificazioni sono state presentate dall'Appaltatore e sono conservate agli atti.

L'atto suddetto di cauzione è conservato in originale agli atti dell'Ufficio. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. n.50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

In osservanza a quanto previsto dall'art. 30 del Capitolato, l'Appaltatore ha prodotto in copia idonea polizza di assicurazione n. 400133421 del 19/09/2022 rilasciata dalla Generali S.p.A..

Qualora intervenissero modifiche in ordine alle coperture assicurative sopraindicate, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda. L'esistenza di tali polizze non libera comunque l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

Art. 15 (Revisione prezzi)

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso ed invariabile per tutta la durata del

contratto, compreso il periodo di opzione di prosecuzione.

La revisione dei prezzi è ammessa unicamente nei casi previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 (Recesso)

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso via PEC di almeno 20 (venti) giorni previo pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

L'Azienda ha altresì il diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all'art. 92 comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 (Codice Antimafia) e con le modalità ivi previste.

L'Azienda ha diritto, inoltre di recedere dal presente contratto qualora, a norma dell'art. 1, comma 13, del D.L. n.95/2012 convertito in Legge 7/8/2012 n. 135, accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino convenzioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, fatta salva la facoltà di una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative da parte dell'Appaltatore medesimo.

Art. 17 (Affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o nel caso di risoluzione del Contratto)

L'Azienda, in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo o di risoluzione del contratto ex art. 108 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso ex art. 92, comma 3 del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà stipulare un nuovo contratto, procedendo ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Art. 18 (Spese contrattuali)

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Operatore Economico.

Art. 19 (Trattamento dati personali)

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Azienda, in qualità di Titolare, nomina l'Appaltatore responsabile esterno del trattamento, con apposito atto allegato al presente contratto sotto la lett. C (All. C) . Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto.

L'Appaltatore, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei

quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D. Lgs. 196/2003.

In particolare si impegna a: - utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione; - nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni; - adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D. Lgs. 196/2003; - adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificato nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza"; - predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare Azienda DSU Toscana una relazione conclusiva in merito agli adempimenti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.

Art. 20 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ssmmii;
- nella L.R. n.38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;

- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. n.38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili

Art. 21 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 22 (Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Sansuini dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 16 – Recesso; 21 - Foro competente.

Art. 23 (Dispensa lettura allegati)

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott. Claudio Papini , Ufficiale Rogante della Azienda DSU Toscana, ho ricevuto il presente contratto composto da n. ___ pagine elettroniche e parte della pagina n. ___ (___) elettronica che ho letto ai componenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le

modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informativo con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto l'attendibilità e validità legale dei certificati di firma digitale, nonché l'integrità delle firme stesse, utilizzate dai componenti per la sottoscrizione del presente atto, da me accertati mediante le applicazioni di verifica conformi alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009 n. 45.